

« Il servizio delle persone addette alle macchine delle regie navi a vapore armate viene computato coll'aumento di due quinti. Con questa disposizione s'intende che debba a favor loro cessare quanto in proposito è detto al 7° capoverso dell'articolo 24 della legge 1851, » il quale è precisamente quello che darebbe loro il diritto dell'aumento del terzo.

Io spero che la Camera vorrà approvare quest'articolo inquantochè i macchinisti dobbiamo riguardarli anche sotto altro punto di vista, cioè dobbiamo considerare che dessi vivono una vita comune con tutti gli altri ufficiali e sotto-ufficiali che sono a bordo delle navi.

Se questi ufficiali e sotto-ufficiali vedranno di buon occhio che i macchinisti abbiano un vantaggio, io credo che non vedrebbero egualmente di buon occhio che questo vantaggio fosse tanto grande quanto non lo è in nessun'altra marina del mondo.

I macchinisti delle strade ferrate, i quali hanno bisogno di stare sempre sulla macchina perchè le strade ferrate non vanno a vela, hanno, credo, l'aumento della metà; i macchinisti delle regie navi, i quali non fanno una vita tanto faticosa, avrebbero un vantaggio anche maggiore. Ciò non può stare. Per queste ragioni io proporrei alla saviezza della Camera che volesse conceder loro due quinti senza fare il cumulo dei due articoli che sono contemplati in quello che si discute.

**LONGO.** La Commissione, dopo avere esaminato il disegno di legge presentato dal ministro di marina, domandò che o il ministro o qualche alto funzionario del Ministero della marina, si presentasse nel suo seno per dare alcuni schiarimenti, poichè la Camera si persuaderà di leggieri che i membri della Commissione non potevano conoscere tutte le parti del servizio tecnico della marineria, e saper ben valutare quanto potesse spettare ai singoli impiegati della medesima, in ragione delle loro incombenze.

Ora dopo avere discusso quest'articolo 11, che sarebbe divenuto l'articolo 12, colla persona inviata dal ministro nel seno della Commissione, si adottò questa redazione che l'attuale ministro della marina vorrebbe ora mutare.

La Commissione non trova nessuna difficoltà nell'accettarla, e l'accetta tanto più perchè al primo alinea di quest'articolo è detto che vi sarà l'aumento non di un quinto, ma di due quinti.

E perciò, ripeto, la Commissione accetta la redazione proposta dal ministro della marina.

**PRESIDENTE.** Allora si direbbe così:

« Il servizio delle persone addette alle macchine a bordo delle regie navi a vapore armate vien computato coll'aumento di due quinti.

E poi...

**LONGO.** Il secondo alinea resterebbe distrutto.

**PRESIDENTE.** La proposta che mi fu comunicata sarebbe in questi termini:

« Con questa disposizione s'intende che debba a favore loro cessare quanto in proposito è detto al settimo capoverso dell'articolo 24 della legge 1851. »

Pregherei la Commissione a volersi arrestare un momento sopra questa formola la quale non mi pare legislativa. Oppure, se la Commissione crede, io proporrei cotesta:

« Cesserà a favor loro quanto in proposito è stabilito al settimo capoverso dell'art. 24 della legge 1851. »

La Commissione accetterebbe questa redazione?

**LONGO.** Perfettamente.

**PRESIDENTE.** Allora l'articolo sarebbe così formulato:

« Il servizio delle persone addette alle macchine a bordo delle regie navi a vapore armate vien computato coll'aumento di due quinti.

« Cesserà quanto in proposito è stabilito al settimo capoverso dell'articolo 24 della legge del 1851. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Articolo 12, che diventa 13:

« Il servizio effettivo nello stato maggiore e nella bassa forza dei porti è sempre computato intero, anche dopo il compimento degli anni richiesti per conseguire il *minimo* della pensione. »

(È approvato.)

« Art. 15. Le vedove di tutti i militari dei corpi della real marina, le quali saranno nei casi segnati nell'articolo 34 della legge, avranno diritto al terzo della pensione competente al marito quando questi cessò dal servizio effettivo o di aspettativa. »

(È approvato.)

« Art. 14. Le vedove poi dei soli ufficiali, alle quali fosse applicabile l'articolo 50 della legge, e quelle altre delle persone di bassa forza del corpo reali equipaggi, su le cui paghe si fosse praticata ritenuta per un tempo non minore di dieci anni al pubblicarsi della nuova legge delle ritenute sugli stipendi degl'impiegati dello Stato, avranno diritto a due quinti della pensione dovuta al defunto marito. »

**ANGIOLETTI, ministro per la marineria.** Certo dell'appoggio della Commissione, io proporrei alla Camera che volesse adottare una misura di equità a favore delle vedove degl'impiegati civili che appartengono all'amministrazione della marina, quali sono i consoli ed anche gli impiegati del Ministero, le cui vedove dovrebbero essere messe a livello di quelle che sono contemplate in quest'articolo.

Quanto io propongo credo sia un'omissione stata riconosciuta dalla Commissione. Per conseguenza, astenendomi dall'addurre le ragioni, mi limiterò a dare lettura dell'aggiunta che proporrei. Essa sarebbe così concepita:

« Ad un uguale trattamento di pensione, ragguagliato sulla base di due quinti di quella goduta o che fosse aspettata al marito, avranno diritto le vedove degl'impiegati civili dell'amministrazione marittima alla quale fosse pure applicabile il disposto dell'articolo 50 della legge 20 giugno 1851, » cioè quelle delle quali i mariti avessero lasciato per dieci anni la ritenzione cui allude l'articolo citato. »